

CONTRATTO LAVORI PUBBLICI SOTTOSOGLIA

ID.2025_85 Lavori di ripristino di zone umide nel Parco del Beigua - LOTTO 1 Area Pratorondanino, nell'ambito del progetto "Centro di recupero e attività per la tutela e riproduzione del tritone crestato triturus carnifex" (CRATER) - ID. N°NBFC_S8P1_0015 – CUP D41G23000440002 – CIG B7BED24BB0 -PNRR M4-C2-I1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies" – Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU

Sommario

Articolo 1 - Documenti contrattuali	4
Articolo 2 - Oggetto.....	4
Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti	4
Articolo 4 - Revisione prezzi e modifiche al contratto	6
Articolo 5 - Termini di esecuzione dei lavori.....	6
Articolo 6 - Sospensione e ripresa dei lavori	7
Articolo 7 - Ultimazione dei lavori	8
Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore	9
Articolo 9 - Clausola DNSH	10
Articolo 10 - Criteri Ambientali Minimi	10
Articolo 11 - Subappalti e subcontratti.....	11
Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	11
Articolo 13 - Adempimenti in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa.....	11
Articolo 14 - Misure anticorruzione	12
Articolo 15 - Garanzie e Polizze assicurative	13
Articolo 16 - Controlli	14
Articolo 17 - Contabilità e pagamenti	14
Articolo 18 - Tracciabilità dei pagamenti	16
Articolo 19 - Penali e premio di accelerazione	17
Articolo 20 - Modalità e termini di collaudo	19
Articolo 21 - Accertamento successivo del possesso dei requisiti	19
Articolo 22 - Risoluzione del contratto.....	19

Articolo 23 - Clausole risolutive	20
Articolo 24 - Recesso	22
Articolo 25 - Controversie	22
Articolo 26 - Discordanze negli atti contrattuali	22
Articolo 27 - Trattamento dei dati personali	22
Articolo 28 - Spese contrattuali	23

SCRITTURA PRIVATA

TRA

La Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", rappresentata dal Dott. Agostino Ramella, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Direttore della Direzione Ambiente;

E

L'impresa individuale Chiappari Marco (P.IVA 00952770113) avente sede legale in Varese Ligure 19028 (SP), via Sorbora 37, di seguito denominato anche "Appaltatore" rappresentato dal Dott. Marco Chiappari, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nella sua qualità di Titolare;

PREMESSO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 2124 del 04/08/2025 il Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova ha disposto l'affidamento della procedura in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- il possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95, 97, 98 e 100 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 (di seguito Codice) è stato autocertificato dall'Appaltatore. Per i contratti di importo inferiore ai 40.000€ l'Amministrazione verifica le dichiarazioni rese dagli operatori economici su un campione pari al 10% dei contratti stipulati, secondo quanto disposto nelle vigenti Istruzioni operative;
- considerato l'importo dell'affidamento, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, non è stata richiesta la costituzione della garanzia definitiva;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Documenti contrattuali

1.L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti della procedura, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati. In particolare:

- a) la lettera di richiesta preventivo prot. n. 34614 del 09/06/2025;
- b) il Progetto Esecutivo e tutti i documenti che lo compongono.

2.Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

1.La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

2.Il contratto ha ad oggetto ID.2025_85 Lavori di ripristino di zone umide nel Parco del Beigua - LOTTO 1 Area Pratorondanino, nell'ambito del progetto "Centro di recupero e attività per la tutela e riproduzione del tritone crestato triturus carnifex" (CRATER) - ID. N°NBFC_S8P1_0015 – CUP D41G23000440002 – CIG B7BED24BB0 -PNRR M4-C2-I1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies" – Finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATIONEU.

3.L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

1.L'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, ammonta a Euro 9.438,36# (diconsi novemilaquattrocentotrentotto/36), di cui Euro 6.188,84# per il costo della manodopera;

2.L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies".

3.L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

4.Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

5.Il contratto è stipulato **"a corpo"**, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

6. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale nonché attraverso un riscontro nel computo metrico.

7. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

8. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

9. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

10. Per i lavori da liquidare su fattura si procede secondo le relative speciali disposizioni.

11. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

12. L'importo contrattuale risulta suddiviso secondo le seguenti categorie omogenee (articolo 32 dell'Allegato I.7 del Codice):

Categoria omogenea	Importo (base di gara)	% (su totale appalto)
OG8 "Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica"	9.553,00 €	100

13. Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

14. Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

15. La forma e le dimensioni delle opere che rappresentano l'oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati di progetto che fanno parte integrante del contratto.

Articolo 4 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

1. In conformità all'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, dal momento che l'appalto ha ad oggetto una prestazione ad esecuzione talmente breve da potersi considerare istantanea (20 giorni) e non si configura come un appalto di durata, NON si applica la clausola di revisione dei prezzi.

2. Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120, dall'articolo 5 Allegato II.14 del Codice.

Articolo 5 - Termini di esecuzione dei lavori

1. I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice, per i motivi indicati nel verbale di consegna del 19/08/2025, che qui si intende integralmente riportato.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 20 (venti) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal *Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore..*

3. Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

4. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'articolo 8 del presente contratto.

5. Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies", fermo restando il termine di esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, restano inderogabili in ogni caso le seguenti scadenze:

Avvio del Progetto: Marzo 2024 | Conclusione: Ottobre 2025.

6. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dalla Città Metropolitana di Genova, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

7. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

8. Nel tempo utile previsto di cui al primo comma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, sono compresi anche:

- a) i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'esecutore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori;
- b) i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi metereologici;
- c) l'esecuzione dei lavori in modo irregolare e discontinuo per interferenze eventuali nelle aree limitrofe per cui eventuali interferenze tra i cantieri non costituiranno diritto a proroghe o modifiche alle scadenze contrattuali;
- d) le ferie contrattuali.

9. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 6 - Sospensione e ripresa dei lavori

1. Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Codice e all'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

2. In particolare rientrano in tali casi le avverse condizioni climatologiche, le cause di forza maggiore, le circostanze derivanti da esigenze d'uso delle aree nonché la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dalla normativa.

3. Durante il periodo di sospensione, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

4. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Direttore dei Lavori per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

5. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

7. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Articolo 7 - Ultimazione dei lavori

1. Al termine delle opere l'esecutore deve inviare al direttore dei lavori, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio.

2. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dei lavori rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

3. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dei lavori, constatata la mancata ultimazione dei lavori, rinvia i necessari accertamenti sullo stato dei lavori al momento della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione degli stessi, con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione.

4. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

5. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

6. Qualora l'esecutore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, alla consegna di tutte le certificazioni, delle prove di collaudo e di quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc., il certificato di ultimazione lavori assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili al collaudo delle opere e/o al conseguimento delle ulteriori

certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione lavori precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale. Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

2. La direzione del cantiere è assunta dal Sig. Marco Chiappari.

3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

4. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento. In particolare l'Appaltatore dovrà:

- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito DNSH), i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" Missione 4 Componente 1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- provvedere alla trasmissione alla Città Metropolitana di Genova di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti al finanziamento, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Città Metropolitana di Genova.

5. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Città Metropolitana di Genova per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Città Metropolitana di Genova ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento

PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 31 Marzo 2026;

- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Città Metropolitana di Genova;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore.

6. Si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione per le prestazioni di servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali.

7. Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i lavori affidatigli e necessari per la completa fornitura e posa in opera delle opere previste in progetto nonché per la realizzazione delle opere ad esso connesse, come meglio precisato negli allegati e nel Capitolato speciale di appalto.

Articolo 9 - Clausola DNSH

1. L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list.

2. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nelle predette check-list e in particolare nella Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici.

3. L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 10 - Criteri Ambientali Minimi

1. L'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dai punti 3 e 4 del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione", ed in particolare quanto stabilito dal D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020), inerente alla gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde.

Articolo 11 - Subappalti e subcontratti

1.L'appaltatore non ha manifestato in sede di presentazione del preventivo l'intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

2.Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

3.La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1.L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

2.Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

3.L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.

4.In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

5.Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021 potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Codice.

6.Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 13 - Adempimenti in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti, di cui al D.L. 77/2021:

Art. 47, comma 4: l'Affidatario si impegna a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.

Articolo 14 - Misure anticorruzione

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- a) ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- b) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- c) in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con l'Amministrazione ai sensi degli articoli 16 e 95, comma 1, lett. b) del Codice;
- d) a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;
- e) nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta

per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

2. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Affidatario dichiara che non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, che siano cessati dal servizio da meno di tre anni, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Affidatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

3. Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 15 - Garanzie e Polizze assicurative

1. Trattandosi di affidamento sottosoglia il RUP si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice, ai fini della stipula del contratto.

2. L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice, con le seguenti caratteristiche:

- Committente: Città Metropolitana di Genova;
- Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: è previsto che, qualora i tratti di intervento vengano messi in funzione anticipatamente, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.

- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice.

Articolo 16 - Controlli

1. Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto è svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Codice, e con le modalità di cui all'Allegato II.14 dal Direttore dei lavori e dall'ufficio di direzione lavori.

Articolo 17 - Contabilità e pagamenti

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del presente contratto e dall'Allegato II.14 al Codice.

2. In considerazione della breve durata del cantiere pari a giorni 20 non è prevista l'anticipazione di cui all'articolo 125 comma 1 del Codice.

3. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

4. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

5. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

6. Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

7. Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

8. Nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Codice, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni

eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

9. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori*: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

10. Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'opera;
- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 15 del presente contratto;
- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera;
- al rispetto del principio del DNSH.

11. I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

12. L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto in sede di liquidazione del conto finale dopo la presa d'atto del collaudo provvisorio.

13. Le fatture saranno emesse all'adozione del relativo certificato di pagamento, fermo restando che l'emissione della fattura non è subordinata al rilascio del certificato. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

14. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

15. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: 1TXZEG.

16. La fattura dovrà riportare l'indicazione che "la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 2 Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 'campioni nazionali di R&S' su alcune Key Enabling Technologies". e gli estremi del presente contratto (nr e data protocollo).

17. La fattura dovrà altresì riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

18. Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

19. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

20. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 18 - Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

3. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

5. Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

6.L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

7.In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

8.La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

9.L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

10.L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

Articolo 19 - Penali e premio di accelerazione

1.L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

- 1) penale pari all'1,5 (unovirgolacinque) per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro 14,16# (quattordici/16) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto: al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- 2) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
 - a) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
 - b) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - c) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
 - d) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
- 2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, etc;
- 3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

2. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avvengono in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

3. La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

5) Si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale nei seguenti casi:

5.1) inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

5.2) violazione degli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al principio del "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) e degli altri obblighi indicati o derivanti da altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones - target ambientali e digitalizzazione) di cui all'articolo 26 del presente contratto.

4. Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 126 comma 1 del Codice, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

6) In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

6. Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Codice qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

7. La riduzione del tempo di esecuzione è premiata come segue:

- Fino a 1/10 del tempo contrattuale: il premio giornaliero viene calcolato con gli stessi criteri delle penali di cui al punto 1);

- Sopra 1/10 del tempo contrattuale: il premio giornaliero, calcolato con gli stessi criteri delle penali di cui al punto 1), viene maggiorato del 10% relativamente ai giorni eccedenti.

Articolo 20 - Modalità e termini di collaudo

1. Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del Codice, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'articolo 116 comma 2 e di cui all'Allegato II.14 del Codice.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
5. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 24 Allegato II.14 del Codice.

Articolo 21 - Accertamento successivo del possesso dei requisiti

1. L'accertamento successivo del possesso dei requisiti avviene secondo le modalità descritte nelle "Istruzioni operative verifiche contraente, stipula contratto, conservazione", disponibili nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova.
2. La mancata dimostrazione in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, dichiarati dall'Affidatario in sede di presentazione del preventivo, comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 52, comma 2 e dall'art. 96, comma 15 del Codice, e in particolare:
 - la risoluzione del contratto, e pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - la comunicazione all'ANAC;
 - la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Amministrazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 22 - Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione risolve il contratto nei seguenti casi previsti dalla legge:

- a) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (art. 122, comma 2, lett. A del Codice);
- b) intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 122, comma 2, lett. B del Codice);
- c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010).

Articolo 23 - Clausole risolutive

1. L'Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'art. 122, comma 1 e 3 del Codice;
- 2) qualora in corso di esecuzione intervenga la perdita dei requisiti di ordine generale o di ordine speciale da parte dell'Affidatario;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- 6) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- 7) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- 9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 10) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto (al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);
- 11) mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Affidatario dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (art. 104, comma 9, del Codice);
- 12) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CAM (Criteri Minimi Ambientali) che determini un grave inadempimento delle prestazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 13) accertato mancato possesso, insufficiente dotazione di punti per l'operatività in cantiere, intervenuta revoca, intervenuta sospensione della c.d. patente a crediti di cui all'art. 27 d. lgs.

n. 81/2008 e ss.mm.ii. rilasciata dall'ispettorato Nazionale del Lavoro. Nei casi di insufficiente dotazione di punti per l'operatività in cantiere è fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, ferma l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008;

- 14) illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- 15) l'Affidatario non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altre utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della procedura e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- 16) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;
- 17) l'Affidatario abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dalla policy anticorruzione allegata al PIAO approvata con Decreto del Sindaco metropolitano;
- 18) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis del D.L. 77/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;
- 19) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;
- 20) in caso di appalti finanziati con fondi PNRR e PNC: violazione obblighi DNSH e altre norme o obiettivi specifici PNRR (milestones, target ambientali e digitalizzazione) che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo del contratto;
- 21) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto.

2.La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate. Negli altri casi, l'Amministrazione, a mezzo del RUP, procederà alla contestazione formale a mezzo PEC degli inadempimenti contrattuali posti in essere dall'Affidatario.

3.Questi avrà 10 giorni di tempo per produrre le sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

4.L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 24 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 del Codice, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Articolo 25 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 del Codice.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Genova.

Articolo 26 - Discordanze negli atti contrattuali

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

4. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, elaborati grafici.

5. Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

2. In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all' "informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.

4. La Città Metropolitana di Genova informa l'appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici

Articolo 28 - Spese contrattuali

1. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

2. Ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice, essendo l'importo del contratto inferiore a 40.000,00 euro, non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto.

* * *

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Per l'Amministrazione

Dott. Agostino Ramella

Per l'Appaltatore

Dott. Marco Chiappari